

Piemonte

L.R. 23-3-1995 n. 38

Disciplina dell'agriturismo.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 marzo 1995, n. 12, suppl. ord.

L.R. 23 marzo 1995, n. 38 ⁽¹⁾.

Disciplina dell'agriturismo.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 marzo 1995, n. 12, suppl. ord.

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra città e campagna, incrementare le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.

Art. 2 *Definizione di attività agrituristiche*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile,

singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

2. Ai fini della presente legge sono considerati imprenditori agricoli associati:

a) le società cooperative agricole;

b) le società cooperative, i consorzi e le altre società costituite tra imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività agrituristiche.

3. Rientrano tra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi agrituristici e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;

b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all'azienda;

c) organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell'azienda agricola e dell'ambiente rurale.

4. Per i fini di cui al comma 3, lettera b), sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonché quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l'azienda fa parte.

5. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere principale rispetto all'attività agrituristica in termini di tempo lavoro dedicato.

6. Possono essere adibiti all'attività agrituristica, oltre all'imprenditore agricolo, i coadiutori e di dipendenti dell'azienda agricola, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

Art. 3

Alloggi agrituristici e spazi per campeggio

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
 2. I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.
 3. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore a venticinque posti letto.
 4. Negli alloggi agrituristici devono essere assicurati i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
 - a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
 - b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
 - c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
 5. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché prevalentemente di produzione tipica piemontese.
 6. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan; in relazione alle esigenze locali il Comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 3, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia una estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.
-
-

Art. 4

Requisiti tecnici ed igienico sanitari

1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalla [legge regionale 14 luglio 1988, n. 34](#).

2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

3. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla [legge regionale 31 agosto 1979, n. 54](#) e successive modificazioni.

4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#) ed al relativo Regolamento di esecuzione adottato con [decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327](#).

5. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, è consentito l'uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore a metri 2,20 sempreché venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'[articolo 4 della L.R. n. 34 del 1988](#); è altresì consentita una finestratura inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, sempreché sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.

6. Nel caso siano ospitati gruppi organizzati scolastici o giovanili, negli alloggi agrituristici è consentito di utilizzare camerate a più letti e di sovrapporre a ciascun letto base un altro letto, per una ricettività massima di venticinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

7. La previsione di cui al comma 6 può altresì applicarsi, indipendentemente dal tipo di utenza, agli alloggi agrituristici collocati in immobili rurali quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico.

Art. 5

Utilizzazione di edifici e di aree

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. Nei Comuni rurali, individuati con provvedimento della Giunta Regionale, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche gli edifici rurali esistenti nei borghi o in centri abitati destinati alla propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo ⁽²⁾.
3. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
4. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agriturbistica.

(2) I criteri e le procedure per l'individuazione dei comuni rurali di cui al presente comma sono state approvate con [Delib.G.R. 28 aprile 1998, n. 50-24466](#).

Art. 6

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'[articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#) (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Possono esercitare l'attività:

a) coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) dei requisiti previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'Interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

d) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

6. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 6, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Domanda di autorizzazione. 1. L'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad autorizzazione comunale.

2. La sola ospitalità in spazi aperti di campeggiatori dotati di non più di tre tende o caravan è soggetta a semplice comunicazione al Comune.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare l'attività agrituristica e deve indicare: le generalità del richiedente, le attività che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agriturismo, la capacità ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori offerti, i periodi di esercizio dell'attività, le tariffe che si intendono praticare.
4. Con la domanda è altresì richiesta l'iscrizione all'elenco degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.
5. La domanda deve essere corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attività.».

(giurisprudenza)

Art. 7

Iscrizioni nell'elenco degli abilitati e rilascio dell'autorizzazione

[1. È delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attività agrituristiche.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di esercizio e dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati il Comune accerta che il richiedente:

a) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;

b) non abbia riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del Codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione;

c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale;

d) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) ed all'[articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59](#).

3. Per gli stessi fini di cui al comma 2, il Comune accerta altresì che:

a) le attività per cui è richiesta l'autorizzazione rientrino nei limiti previsti

dalla presente legge;

b) i locali, gli spazi aperti, i servizi, le attrezzature e gli arredi abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge.

4. Per i profili igienico sanitari, il Comune acquisisce parere favorevole del competente Servizio di igiene dell'Unità Sanitaria Locale.

5. Il Sindaco decide circa la domanda di iscrizione nell'elenco degli abilitati e di autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche entro novanta giorni dalla sua presentazione.

6. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati: il titolare, le attività che possono essere esercitate, i limiti e le modalità di svolgimento dell'attività, le dotazioni ricettive e di servizi.

7. Col medesimo provvedimento il Sindaco rilascia altresì l'autorizzazione igienico sanitaria di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), così come modificato dalla [legge 16 giugno 1939, n. 1112](#)] ⁽⁴⁾.

8. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di svolgere altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività ⁽⁵⁾.

9. [Il Comune dà immediata comunicazione alla Provincia dell'iscrizione nell'elenco abilitati e del rilascio dell'autorizzazione, nonché delle diffide, sospensioni, cancellazioni, revoche e cessazioni. Sulla base di tali comunicazioni la Provincia tiene un elenco aggiornato di coloro che svolgono attività agrituristiche e lo trasmette annualmente alla Regione.

10. L'esercizio di attività agrituristiche non comporta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'[articolo 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426](#), integrato dall'[articolo 5, della legge 17 maggio 1983, n. 217](#).

11. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le normative previste dalla [legge regionale 6 marzo 1980, n. 13](#), e successive modifiche e della [legge 14 giugno 1990, n. 158](#) e la tabella approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) e successive modifiche e integrazioni. Per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività agriturbistica deve essere corrisposta la tassa di concessione regionale prevista al numero d'ordine 7, n. 1, lettera f), della tariffa allegata al [D.Lgs. n. 230 del 1991](#) e successive modifiche e integrazioni, nonché quella prevista allo stesso numero d'ordine 7, n. 2, se i cibi e le bevande sono somministrate anche a persone diverse da quelle alloggiate] ⁽⁶⁾.

(4) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera g), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge), ad eccezione del comma 8.

(5) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera g), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge), ad eccezione del presente comma.

(6) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera g), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge), ad eccezione del comma 8.

Art. 8

Rinvio a norme generali per la ricettività

1. All'esercizio delle attività agrituristiche si applicano le norme comuni previste dal Titolo VII della [legge regionale 15 aprile 1985, n. 31](#) «Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere» e successive modificazioni.

Art. 9

Abrogazione di norme

1. È abrogata la [legge regionale 17 agosto 1989, n. 50](#), relativa a «Disciplina e sviluppo dell'agriturismo».

Art. 10

Interventi per lo sviluppo

1. La Regione interviene con azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agriturbistica in base ai programmi previsti dal Regolamento C.E.E. n. 2081 del 1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dalla

legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.